

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER
GESTANTI E DONNE CON FIGLI**

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, ai sensi del D.P. n. 96/2015.

L'anno2022..... addì14..... del mese diOTTOBRE.....

TRA

l'Amministrazione Comunale di **Castelvetro** codice fiscale n. **81001210814** d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene l'Avv. Simone Marcello Caradonna nella sua qualità di Responsabile della Direzione II Organizzativa – Servizi al Cittadino;

E

L'Ente Assistenziale ASSOCIAZIONE "MIMOSA" con sede in MAZARA DEL VALLO – VIA DIODORO SICULO, 3 codice fiscale n. 02372730818 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dalla sig.ra AJELLO SUSANNA nata a omissis il omissis in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente con sede in MAZARA DEL VALLO – VIA DIODORO SICULO, 3 - ASSOCIAZIONE "MIMOSA" iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale Decreto n. 898 del 30 MAGGIO 2019 per svolgere attività assistenziale in Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, ai sensi del D.P. n. 96/2015 con una capacità ricettiva di n. _____ posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Castelvetro in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti delle gestanti e donne con figli per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- trattasi di strutture a carattere residenziale, a connotazione di tipo familiare, destinate all'accoglienza di gestanti e donne con figli, che versano in situazione di disagio familiare o sociale e necessitano di un ambiente idoneo, in grado di aiutarle, attraverso relazioni affettive personalizzate, serene, rassicuranti e tutelanti, a superare la situazione di disagio e riorganizzare la propria vita in modo autonomo e responsabile;

- la casa di accoglienza ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo a tale scopo soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. Stessa priorità è riconosciuta alle gestanti e alle madri di età minore.
- la casa dovrà dunque garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati ad un percorso di crescita e cambiamento, consentendo alle ospiti di raggiungere un livello di autonomia in grado di assicurare la gestione indipendente e consapevole della propria vita e del proprio nucleo familiare;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente contraente per la gestione dell'ASSOCIAZIONE "MIMOSA" con sede in MAZARA DEL VALLO – VIA DIODORO SICULO,3 in favore dei Destinatari Gestanti - anche minori- e donne con figli, italiane e straniere, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio.

Non è prevista l'accoglienza di donne con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o problemi psichici, salvo casi di particolari esigenze, specificatamente autorizzati dagli organi istituzionali competenti (Tribunale, ASP, Comune) e in grado di convivere con gli altri ospiti della struttura.

Laddove sono accolti minori, va inviata la segnalazione alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ----- unità (entro il limite massimo di 20 unità comprensivo dei figli ospiti).

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio Sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale dare motivato rigetto della richiesta

di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'Amministrazione Comunale può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'Amministrazione Comunale, riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'Amministrazione Comunale per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Amministrazione Comunale non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'accoglienza delle gestanti e donne con figli deve essere definita nell'ambito di un progetto educativo, personalizzato concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali coinvolti e, se possibile, con le stesse ospiti. Il progetto personalizzato dovrà

successivamente essere definito dalla comunità entro 30 gg. dall'ingresso e in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni dei minori, nonché degli effetti prodotti dalla nuova situazione.

Il progetto dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno alla gestante o al bambino da realizzare anche attraverso la rete di servizi territoriali, avendo cura di:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione delle ospiti, soprattutto se minorenni;
- sviluppare le capacità genitoriali;
- supportare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita e apprendimento;
- favorire la maturazione delle autonomie personali;
- sviluppo di competenze e abilità connesse alla gestione del quotidiano.

L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

Art. 5

Personale

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla casa di accoglienza, l'Ente contraente si impegna a fornire un'equipe stabile così composta:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in servizio sociale, pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, per la tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri", detta qualifica può essere ricoperta anche da personale in possesso del diploma di scuola superiore, purché integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne;
- n. 1 educatore professionale ogni 6 ospiti, anche se appartenenti al medesimo nucleo familiare; l'educatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 per "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri", detta qualifica può essere ricoperta anche da personale in possesso del diploma di scuola superiore, già in servizio alla data di approvazione del presente standard, purché integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne;
- n. 2 unità di addetto ai servizi generali; nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale (solo nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento non sia già in possesso di uno dei profili professionali richiesti).

Va in ogni caso garantita la presenza di almeno un operatore nelle 24 h.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio sanitario regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta dell'Amministrazione Comunale competente per il minore, fornire apposita documentazione.

I costi del personale sono incompressibili e vanno adeguati tenuto conto degli aggiornamenti contrattuali.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Amministrazione Comunale. Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'Amministrazione Comunale si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale

revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore. Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Amministrazione Comunale . a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di personale afferente ai progetti di Servizio Civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e servizio civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione Comunale . e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e il personale di Servizio Civile non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione Comunale promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'Amministrazione Comunale . corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso di € 73,00 (settantatre/00) pro die e pro capite, di cui € 49,00 per oneri fissi e € 24,00 per retta giornaliera di mantenimento. Alla retta complessiva va aggiunto il costo dell'IVA, se dovuta.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'Amministrazione Comunale . chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'Amministrazione Comunale ., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni. Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Amministrazione Comunale ., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione Comunale . a mezzo Pec o raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'Amministrazione Comunale , previo protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'Amministrazione Comunale . provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall' ASP.

Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L' Amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L' Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16

Recesso dalla convenzione

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- dichiarazione circa il rispetto delle previsioni del D.lvo n. 81 del 2008.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.

L'Ente Contraente

F.to Ajello Susanna

L'Ente Locale

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna